

## **DECRETO COMMISSARIALE**

**di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dal Commissario straordinario ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022 relativamente all'Intervento: S.S. 51 "Variante di Longarone" nell'ambito delle opere funzionali alla sostenibilità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.**

### **IL COMMISSARIO**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *"le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante "rappresentante unico" appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: *"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni"*;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, al comma 1 stabilisce *"La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"* nonché al comma 7 prevede che *"all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47, concernente la *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza dei servizi e che disciplina, con specifico riferimento ai commi 3 e 4, le procedure riguardanti il riscontro delle eventuali interferenze con il progetto nonché la relativa risoluzione;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 61, comma 8, laddove è previsto che *“Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, e in particolare l'articolo 4 concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari, gli interventi sostitutivi e le responsabilità;

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 3 che, al comma 1, ha autorizzato la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”* interamente a partecipazione pubblica e che, al comma 2, ha stabilito quale scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate sulla base di un *“piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport”*;

**VISTO**, altresì, il comma 11-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove prevede che *“possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., concernente la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e in particolare l'articolo 44 disciplinante le *“Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle

per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”*;

**VISTO** il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l'allegato 1 del decreto stesso laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

**VISTA** la documentazione caricata, su apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di A.N.A.S. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, che ha trasferito la documentazione al Commissario per avviare le successive procedure amministrative preordinate all'autorizzazione dei progetti nonché le successive integrazioni documentali inerenti al progetto definitivo dell'intervento *“Variante di Longarone”*, ivi compreso quanto prodotto a riscontro di apposite richieste di integrazione;

**VISTE** le note di protocollo n. 518 del 10 agosto 2022 e n. 567 del successivo 25 agosto 2022 concernenti la convocazione della riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi preliminare per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Intervento: S.S. 51 *“Variante di Longarone”*, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge 241/1990 e, in particolare, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, succitato;

**VISTO** il verbale della riunione in modalità sincrona della suddetta Conferenza di servizi preliminare, allegato al presente decreto, nonché acquisita agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta tenutasi, come da succitate note di convocazione, il 14 settembre 2022 alle ore 12:20, presso la Sala CTR del Palazzo Linetti a Venezia, alla presenza del Commissario, che ha svolto le funzioni di Presidente, e dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti invitati, nonché del R.U.P. dell'intervento e dei progettisti di A.N.A.S. S.p.A., che hanno partecipato in parte mediante collegamento in videoconferenza ed in parte in presenza;

**ACQUISITI**, pertanto, in riscontro alle succitate note di convocazione della riunione del 14 settembre 2022, gli atti delle Amministrazione ed enti invitati alla Conferenza stessa, di seguito riportati e riepilogati in ordine cronologico nel seguente *elenco A*:

<b>Elenco A</b>
<b>Regione Veneto:</b> prot. 374930 del 26 agosto 2022 e prot. 376018 del 29 agosto 2022 acquisiti a protocollo Sim 573/2022 e 588/2022 – <i>Richiesta di integrazioni.</i>
<b>Comune di Longarone:</b> prot. 12287 del 26 agosto 2022 ed acquisito a protocollo Sim 575/2022 – <i>Richiesta di integrazioni.</i>
<b>Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali:</b> prot. 8508 del 26 agosto 2022 acquisito a protocollo Sim 577/2022 – <i>Richiesta di integrazioni</i> - (riscontrata da ANAS S.p.A. con quanto prodotto e caricato in piattaforma digitale di cui alla nota n. 628026 del 14.9.2022 acquisita a protocollo Sim 690/2022)
<b>Telecom Italia S.p.a. - Telecom Belluno:</b> nota del 26 agosto acquisita a prot. Sim 578/2022 – <i>Parere favorevole.</i>
<b>BIM - Belluno Infrastrutture:</b> prot. 4883 del 13 settembre acquisito a protocollo Sim 683/2022 – <i>Richiesta di integrazioni.</i>

**ACQUISITI**, altresì, in concomitanza della riunione del 14 settembre 2022 e nei giorni a seguire, gli ulteriori atti delle Amministrazione ed enti coinvolti ed invitati alla Conferenza stessa che erano chiamati a rendere le rispettive determinazioni sul progetto in epigrafe entro il 23 settembre 2022, di seguito riportati e riepilogati in ordine cronologico nel seguente elenco B:

<b>Elenco B</b>
<b>Soprintendenza</b> prot. 30287 del 14.9.2022 acquisito a protocollo Sim 695/2022 – <i>Richiesta di integrazioni</i> in relazione alla Tutela Paesaggistica e richiamo della nota 6639 del 2 marzo 2022 indirizzata ad ANAS S.p.A. per il piano mirato dei sondaggi archeologici (art. 25, comma 8, del d.lgs. 50/2016) - <i>Espressione condizioni per il rilascio del parere favorevole in sede di decisoria</i>
<b>E-Distribuzione:</b> prot. 949601 del 21 settembre 2022 acquisito a protocollo Sim 727/2022 – <i>Parere favorevole con prescrizioni relative al progetto definitivo</i>
<b>GSP:</b> prot. 20254 del 22 settembre 2022 acquisito a protocollo n. 728/2022 – <i>Parere preliminare favorevole alla fattibilità tecnica ed economica con richieste di approfondimento e prescrizioni per il progetto definitivo.</i>
<b>BIM - Belluno Infrastrutture:</b> prot. 5039 del 22 settembre 2022 acquisito a protocollo Sim. 729/2022 – <i>Parere favorevole con condizioni di cui alla nota prot. 4883 del 13 settembre 2022</i>
<b>Comune di Ponte nelle Alpi:</b> prot. 15516 del 22 settembre 2022 acquisito a protocollo Sim 730/2022 - <i>Parere favorevole alla realizzazione dell'opera con segnalazione di talune criticità e relativa richiesta di azione risolutiva complessiva infrastrutturale.</i>
<b>Provincia di Belluno</b> prot. 23772 e successiva integrazione 23802 datati 22 e 23 settembre 2022 acquisiti a protocollo Sim 734 e 736/2022: <i>Espressione di condizioni e richiesta di sopralluogo con i progettisti per valutazioni congiunte</i>
<b>Regione Veneto</b> prot. 438433 del 23 settembre 2022 acquisito a protocollo Sim 735/2022: <i>Parere favorevole ed espressione di condizioni</i>
<b>Comune di Longarone</b> prot. 13855 del 23.9.2022 acquisito a protocollo Sim 738/2022: <i>Raccomandazioni e richieste di integrazioni e di tavolo di confronto con amministrazioni locali e stakeholders</i>
<b>Autorità di Bacino Alpi Orientali</b> prot. 9681 del 27.9.2022 acquisito a protocollo Sim 760/2022: <i>parere favorevole sul PFTE e condizioni per il rilascio del parere sul progetto definitivo (emesso a rettifica di atti precedenti)</i>

**AQUISITI**, inoltre, gli atti presentati da altre Amministrazioni ed enti come di seguito riportati e riepilogati in ordine cronologico in elenco C:

<b>Elenco C</b>
<b>Autostrade per l'Italia</b> prot. 17312 del 22.9.2022 acquisito a prot. Sim 733/2022: <i>valutazioni tecniche quali condizioni per il progetto definitivo</i>
<b>Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili</b> prot. 23746 del 23.9.2022 acquisito a prot. Sim 739/2022 correlato alla suindicata nota con condizioni del concessionario Autostrade per l'Italia
<b>Unione Montana Cadore Longarone Zoldo</b> prot. 1999 del 26.9.2022 acquisito a prot. Sim751/2022: <i>Richiesta di partecipazione a tavoli tecnici</i>

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni e gli enti invitati alla Conferenza in epigrafe sono stati informati dal Commissario straordinario, in sede di riunione sincrona, come riportato nel relativo verbale, sulle novazioni intervenute nel quadro giuridico-amministrativo di riferimento e in particolare sull'intesa raggiunta sul Piano degli Interventi, predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. ai sensi del succitato articolo 3 del D.L. n. 16 del 2020 ed attualmente in fase di perfezionamento del provvedimento di approvazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Piano degli Interventi, come illustrato dal Commissario in sede di riunione, menziona, tra le opere "essenziali" correlate ai Giochi olimpici invernali 2026, l'intervento S.S. 51 - "Variante di Longarone" nell'allegato D del Piano stesso, con la conseguente applicazione, ai sensi del succitato comma 11-bis dell'articolo 3 del predetto D.L. n. 16 del 2020, delle "Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto" di cui al sopra richiamato articolo 44 del D.L. n. 77 del 2021 e che, in sede di riunione stessa, è stato espresso ampio consenso su tale annunciato snellimento procedurale;

**CONSIDERATO** che è stato convenuto che le attività di progettazione, come illustrate dal R.U.P. e dai progettisti dell'intervento in epigrafe, comprensive degli elaborati e delle integrazioni caricate sulla piattaforma digitale dedicata, sostanziano il progetto definitivo sul quale è ritenuta procedibile l'indizione di apposita Conferenza di servizi simultanea decisoria;

**PRESO ATTO** di tutti gli atti delle Amministrazioni e enti invitati pervenuti, acquisiti ed indicati negli elenchi A e B di cui sopra, recanti le rispettive posizioni di parere favorevole al progetto oggetto della Conferenza di servizi preliminare e/o di espressione di condizioni e prescrizioni per il rilascio del parere sul progetto definitivo;

**PRESO ATTO**, altresì, dei contenuti delle note indicate nell'elenco C di cui sopra, pervenute da altre Amministrazioni ed Enti, in positivo spirito collaborativo per pervenire sul progetto definitivo alla più ampia condivisione;

**RITENUTO**, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.i. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, di dichiarare svolta la Conferenza di servizi preliminare con le determinazioni risultanti dagli atti acquisiti sopra indicati dei quali si terrà conto nella sottoposizione del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto in sede di Conferenza di servizi simultanea decisoria;

**RAVVISATA**, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 laddove prevede che, svolta la Conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente "indice la conferenza simultanea" e che "in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere

*motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”;*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. La Conferenza di servizi preliminare di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze del verbale, allegato al presente decreto con la documentazione a corredo, e degli atti citati nelle premesse e parimenti allegati, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell'espletata Conferenza di servizi preliminare predetta.

### **Articolo 2**

1. I successivi livelli di progettazione relativi all'intervento S.S. 51 *“Variante di Longarone”* dovranno conformarsi alle condizioni e prescrizioni di cui agli atti predetti al fine di acquisire, in sede di conferenza simultanea, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, mediante approvazione del progetto definitivo dell'intervento suddetto, la cui realizzazione potrà essere anche suddivisa per stralci funzionali.
2. Relativamente al progetto definitivo di cui al precedente comma 1, per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* e, pertanto, le esigenze temporali e di snellimento delle procedure di cui al Piano degli Interventi citato nelle premesse, si procederà con l'indizione di una o più conferenze di servizi decisorie e con la relativa convocazione di apposite riunioni *“in forma simultanea e in modalità sincrona”* da tenersi *“con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*. In particolare, si procederà mediante indizione di conferenza dei servizi decisoria anche per stralci funzionali, di cui il primo relativo all'intervento dall'uscita della autostrada fino alla località di Castellavazzo ed il secondo relativo alla realizzazione della galleria.
3. Ai sensi delle disposizioni della predetta legge 241/1990, con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse, in sede di conferenza simultanea decisoria di cui al precedente comma 2, *“le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*.
4. La procedura della conferenza simultanea decisoria è finalizzata, in particolare, al raggiungimento di quanto previsto dalla legge 241/1990 con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, laddove è disposto che: *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”* nonché dall'articolo 14-quater concernente la *“decisione della conferenza di servizi”*.

### **Articolo 3**

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Longarone.

Roma, 21 novembre 2022

#### Allegati

- Verbale della Conferenza dei servizi preliminare del 14 settembre 2022 comprensivo di documentazione a corredo;
- Determinazioni delle Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza suindicata.

Ing. Luigi Valerio Sant'Andrea

